



ISTITUTO COMPRENSIVO

**ROCCA – BOVIO – PALUMBO – D'ANNUNZIO**

Via Tasselgardo n. 1 – 76125 TRANI (BT)

Cod. Fisc.: 92081860725

E-mail: [btic8ae006@istruzione.it](mailto:btic8ae006@istruzione.it)

Pec: [btic8ae006@pec.istruzione.it](mailto:btic8ae006@pec.istruzione.it)

**Protocollo di Prevenzione e  
Contrasto  
al Bullismo  
e Cyberbullismo**

# Cos'è il bullismo?

Il bullismo è un atto aggressivo che viene compiuto intenzionalmente e in modo ripetuto da un singolo o da un gruppo nei confronti di una vittima che non riesce a difendersi.

Affinché si possa parlare di bullismo devono essere presenti tre caratteristiche:

- Intenzionalità
- Persistenza nel tempo
- Squilibrio di potere tra bullo e vittima: il bullo è più grande, più forte, più popolare e aggressivo; la vittima non sa come difendersi

E' cosa diversa dallo scherzo, dall'occasionale dispetto o dalla lite.

## Quanti tipi di bullismo ci sono?

**Fisico:** colpi, pugni, strattoni, calci, furto o danneggiamento di oggetti personali

**Verbale:** offese, minacce, soprannomi denigratori e prese in giro

**Indiretto:** esclusione sociale, pettegolezzi, calunnie (mettere in giro cattive voci sulla vittima)

**Basato su pregiudizio e discriminazione:** legato a caratteristiche della vittima come sesso, etnia, religione, disabilità, aspetto fisico, orientamento sessuale

## Chi coinvolge il bullismo?

Il bullismo si sviluppa nel gruppo dei pari (coetanei, compagni di scuola, comitiva di amici...) e possiamo riconoscere diversi ruoli

- Il bullo: colui che compie l'aggressione

- I gregari del bullo: coloro che spalleggiano e sostengono il bullo (anche chi ride alle sue battute denigratorie nei confronti della vittima)
- La vittima: chi subisce atti di violenza e/o vittimizzazione
- Gli spettatori passivi: coloro che osservano ma non intervengono
- I difensori della vittima: coloro che prendono le difese della vittima e chiedono aiuto agli adulti

## Che cos'è il cyberbullismo?

Il cyberbullismo è un'**azione aggressiva intenzionale**, agita da un individuo o da un gruppo, utilizzando i **mezzi elettronici**, contro una persona che non può difendersi. Il cyberbullismo è simile al bullismo ma ha delle caratteristiche specifiche:

- Il bullo spera di rimanere anonimo nascondendosi dietro uno schermo (deresponsabilizzazione)

- L'azione violenta può avvenire senza limiti di spazio e tempo (siamo sempre connessi)
- Quanto caricato sulla rete può diffondersi in modo virale
- I contenuti offensivi permangono nel tempo

## Quali sono le forme di cyberbullismo?

**Flaming:** Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

**Harassment:** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

**Cyberstalking:** invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

**Denigrazione:** pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori

**Outing estorto:** registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.

**Impersonificazione:** insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

**Esclusione:** estromissione intenzionale dall'attività on line.

**Sexting:** invio e/o ricezione via smartphone ed Internet di immagini, video o testi sessualmente espliciti.

Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

**Quanto ci coinvolgono fenomeni come il sexting?**

Dalle indagini svolte da Pepita Onlus, risulta che due ragazzi/e su cinque hanno fatto sexting almeno una volta. Il primo messaggio risulta essere inviato tra gli 11 e



i 14 anni.

# Cosa fa la nostra scuola?

Le misure attraverso le quali la scuola si impegna a contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti:

- 1. PREVENZIONE UNIVERSALE:** azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al personale scolastico, agli alunni e alle famiglie
- 2. PREVENZIONE SELETTIVA:** azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte a gruppi a rischio
- 3. PREVENZIONE INDICATA:** interventi individualizzati, indirizzati a studentesse e studenti che presentano specifiche problematiche

## Cosa succede in caso di bullismo o di cyberbullismo?

In caso di Bullismo o cyberbullismo, viene attuato un protocollo in 4 fasi:

1. prima segnalazione
2. valutazione approfondita
3. gestione del caso
4. monitoraggio e valutazione

## Cos'è la prima segnalazione?

Chiunque sia a conoscenza di un atto di bullismo o cyberbullismo deve **compilare la scheda di prima segnalazione**. La prima segnalazione non rappresenta una denuncia, ha lo scopo di prendere in carico una situazione che non necessariamente rappresenta un caso di bullismo o vittimizzazione, ma merita attenzione ed una valutazione più approfondita.

Il presunto caso di bullismo e vittimizzazione può essere segnalato da chiunque, la scheda può essere quindi compilata dalla vittima o da un testimone (compagno di classe, docente, genitore, personale ATA...)

La scheda è scaricabile dal sito della scuola nella sezione dedicata.

La scheda va consegnata in segreteria

## Che cos'è la valutazione approfondita?

Entro 48 ore dalla segnalazione, il team costituito dai referenti di istituto, dai vicari e da un membro del team digitale, effettua una **valutazione approfondita** allo scopo di:

- raccogliere informazioni sull'accaduto
- valutare la tipologia e la gravità dei fatti
- raccogliere informazioni su chi è coinvolto nei diversi ruoli
- capire il livello di sofferenza della vittima
- valutare le caratteristiche di rischio del bullo
- prendere una decisione per la gestione del caso.

## Come può essere gestito il caso?

A seconda della valutazione approfondita svolta dal team per l'emergenza, possono verificarsi tre diverse situazioni:

- rischio lieve, corrispondente ad un codice verde
- rischio medio, corrispondente ad un codice giallo
- rischio alto, corrispondente ad un codice rosso

### Cos'è un codice verde?

Il codice verde indica una situazione da monitorare e prevede che si attuino interventi di prevenzione sulla classe, senza escludere, se necessari, interventi individuali nei confronti degli alunni coinvolti. L'**approccio educativo con la classe** coinvolge tutti gli insegnanti del Consiglio di classe attraverso:

- la Sensibilizzazione del gruppo classe

- l'approccio curriculare - percorsi basati su stimoli culturali (narrativa, film, video, letture)
- la promozione della competenza emotiva ed empatica
- la costruzione di regole antibullismo
- la promozione delle strategie di coping positivo negli spettatori.

## Che cos'è un codice giallo?

Un codice giallo indica un livello già sistematico di bullismo e vittimizzazione e necessita di interventi individualizzati e strutturati a scuola con il coinvolgimento della famiglia. Se tali azioni non sono sufficienti, diventa necessario attivare la rete territoriale. Gli **interventi individualizzati** prevedono:

- Per il bullo
- colloqui di responsabilizzazione e colloquio riparativo
- approcci disciplinari
- interventi di tipo psico-educativo

- Per la vittima
- colloqui di supporto
- interventi di tipo psico-educativo

## Che cos'è un codice rosso?

Un codice rosso indica una compromissione tale per cui è indispensabile un intervento specialistico a carico della rete.

Si tratta di un'azione di supporto a lungo termine attraverso il ricorso a:

- Servizi socio sanitari territoriali
- Pronto Soccorso, ospedali
- Polizia Postale, Polizia, Carabinieri

## Come avviene la fase di monitoraggio?

Dopo la segnalazione del caso, la valutazione approfondita e la scelta dell'intervento/degli interventi, una volta messe in atto la/le diverse azioni, il passaggio successivo è il monitoraggio.

Lo scopo generale è quello di valutare l'eventuale cambiamento a seguito dell'intervento/degli interventi (es. sono terminati i comportamenti di bullismo messi in atto verso la vittima) e se tale miglioramento della situazione rimanga stabile nel tempo (es. non si ripresentino prese in giro dopo qualche settimana, quando l'attenzione sul caso potrà sembrare diminuita).

Il monitoraggio avviene a breve termine, entro una settimana; a lungo termine, dopo circa un mese.

**Bullismo e cyberbullismo sono un reato?**

Il bullismo e il cyberbullismo, di per sé, non sono un reato, tanto che la legge 71/17 non introduce alcuna nuova forma criminosa. Le condotte dei bulli, anche in Rete, possono altresì costituire una fattispecie di reato già prevista dal nostro codice:

- il reato di percosse ( previsto e sanzionato dall'art. 581 c.p. nel caso di botte fra coetanei)
- il reato di lesioni (previsto e sanzionato dall'art. 582 c.p. se lasciano conseguenze più o meno gravi)
- il reato di diffamazione (previsto e sanzionato dall'art. 595 c.p.)
- il reato di minaccia (previsto e sanzionato dall'art. 612 c.p.)
- il reato di danneggiamento ( previsto e sanzionato dall'art. 635 c.p. nel caso di danni alle cose)
- il reato di molestie o disturbo alle persone (previsto e sanzionato dall'art. 660 c.p.)

- il reato di atti persecutori, più conosciuto come stalking (previsto e sanzionato dall'art. 612 bis c.p.)
- il reato di pornografia minorile (previsto e sanzionato dall'art. 600 ter - comma III - c.p.)
- il reato di detenzione e/o diffusione di materiale pedopornografico (previsto e sanzionato dall'art. 600 quater c.p.)
- Il reato di morte come conseguenza non voluta di altro delitto (previsto e sanzionato dall'art. 586 c.p.)

**La legge sul cyberbullismo spiegata ai ragazzi da  
Elena Ferrara, la prima firmataria**



The image shows the cover of the Italian Law 71/2017. At the top left is the Italian coat of arms. To its right, the text "LEGGE 71/2017" is written in large, bold, black letters. Further right, a green circular badge contains the text "GIUGNO 2017". Below the coat of arms is a photograph of Elena Ferrera, the first signatory of the law, speaking at a podium. Underneath the photo, her name "ELENA FERRERA" and the title "PRIMA FIRMATARIA DELLA LEGGE" are printed. To the right of the photo, two lines of text are present: "Il 3 giugno il testo viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale." and "La legge entra ufficialmente in vigore il 18 giugno 2017.", with the date "18 giugno 2017" highlighted in yellow. A small red circular seal is visible in the bottom right corner of the cover.

## Quali sanzioni applica la scuola?

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni

disciplinari. Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98). Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica (Art.4 comma 2). Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
- Ammonizione scritta con notifica alla famiglia;
- Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;

- Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative; ●  
Sospensione.